

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5 del 02/01/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837, intestata a EUROAGRICOLA S.S. per lo stabilimento di incubazione uova da cova sito nel Comune di Longiano, Via Emilia Km 17.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5 del 02/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837, intestata a EUROAGRICOLA S.S. per lo stabilimento di incubazione uova da cova sito nel Comune di Longiano, Via Emilia Km 17.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – EUROAGRICOLA S.S., con sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17 - Protocollo istanza del Comune di Longiano n. 11906, 11908, 11909, 11910, 11916 del 19/09/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione uova da cova, sito nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 10/03/2015 con Atto Prot. Com.le 2714;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Atteso che con determinazione dirigenziale di Arpa nr. DET-AMB-2016-906 del 05/04/2016, si è proceduto all'aggiornamento della Determinazione soprarichiamata, per modifica non sostanziale;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 08/08/2017, assunta al Prot. Com.le 10318 del 10/08/2017 e da Arpa al PGFC/2017/12312 del 16/08/2017, da **EUROAGRICOLA S.S.** nella persona di Doriana Guidi in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06);
- scarico acque reflue industriali in fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in data 04/09/2017 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite da Arpa al PGFC/2017/13032;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 11132 del 04/09/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/13042, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Tenuto conto che in data 07/09/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 11304 e da Arpa al PGFC/2017/18384 del 15/12/2017;

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 11360 del 09/09/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/13412 del 11/09/2017 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue *“In riferimento alla modifica*

sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente l'impatto acustico, resa da tecnico abilitato, con la quale dichiara ed assevera che le nuove sorgenti non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale e, per le nuove installazioni, verranno rispettati sia i limiti di zona di immissione che i limiti differenziali diurni e notturni.”;

Dato atto che in merito allo scarico di acque reflue industriali in fognatura, con Nota Prot. Com.le 11359 del 09/09/2017, acquisita da ArpaE al PGFC/2017/13411 del 11/09/2017, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: *“In riferimento alla modifica sostanziale di AUA presentata dalla Ditta di cui all'oggetto; Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la ditta attesta l'invarianza quali-quantitative degli scarichi; si rilascia null'osta al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura, fatte salve le prescrizioni contenute nell'AUA n. 568 del 03.03.2015.”;*

Dato atto che in merito alle emissioni in atmosfera in data 11/12/2017 il responsabile dell'endoprocedimento ha trasmesso il proprio Rapporto istruttorio, ove in particolare ha evidenziato quanto segue:

“(...) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 568 del 03/03/2015 prot. n. 21837, rilasciata dal Comune di Longiano con atto prot. n. 2714 del 11/03/15;*

(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – EUROAGRICOLA S.S., con sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17 - Protocollo istanza del Comune di Longiano n. 11906, 11908, 11909, 11910, 11916 del 19/09/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione uova da cova, sito nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data data 10/03/2015 con Atto Prot. Com.le 2714, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A alla sopra richiamata Determinazione con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di ArpaE n. 99/2015 e s.m.i. *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad ArpaE a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;*

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di ArpaE del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: *“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;*

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di ArpaE;

Atteso che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da

Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – EUROAGRICOLA S.S., con sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17 - Protocollo istanza del Comune di Longiano n. 11906, 11908, 11909, 11910, 11916 del 19/09/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di incubazione uova da cova, sito nel Comune di Longiano (FC), Via Emilia Km 17.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data data 10/03/2015 con Atto Prot. Com.le 2714, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A alla sopra richiamata Determinazione con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 568 del 03/03/2015 Prot. Prov.le 21837 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. e al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici

(D.ssa Tamara Mordenti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 568 del 03/03/2015 prot. n. 21837, rilasciata dal Comune di Longiano con atto prot. n. 2714 del 11/03/15, successivamente aggiornata (relativamente al solo Allegato B "Scarico acque reflue industriali") da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-906 del 05/04/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 22/04/16 prot. n. 5252.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- sostituzione della lavatrice per i vassoi porta uova di cui alla emissione esistente E15 "Sala lavaggio carrelli", con una nuova macchina, che presenta tecnologia analoga alle altre già presenti nello stabilimento (Emissioni E13, E14 ed E17), i cui effluenti sono convogliati alle due nuove emissioni E15a ed E15b;
- disattivazione dell'esistente emissione E7 "Ribaltamento cestelli schiusa", che viene sostituita dalla nuova emissione E31 "Aspirazione piumino pulcini";
- smontaggio dell'estrattore dell'emissione E7, chiusura del camino con un pannello, ma mantenimento in essere per eventualmente essere utilizzato in futuro come ricambio aria naturale dell'aria del locale;
- installazione dei nuovi ricambi d'aria di cui alle emissioni E32 "Locale officina" ed E33 "Locale deposito carrelli per vassoi e cestelli dopo lavaggio in attesa del raffreddamento".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere al Servizio Territoriale di Arpae la relazione tecnica istruttoria relativa alla modifica richiesta, prevista al punto 3 della D.G.R. 960/99, in quanto:

- le nuove emissioni E15a e E15b "Lavatrici cestelli, carrelli e cassette", E32 "Locale officina" ed E33 "Locale deposito carrelli per vassoi e cestelli dopo lavaggio in attesa del raffreddamento", analoghe ad altre emissioni già esistenti, derivano da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;
- la nuova emissione E31 "Aspirazione piumino pulcini", è come altre emissioni già autorizzate, ricompresa al punto 4.1.1 "*Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare*" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede il valore limite di 20 mg/Nmc per il parametro Polveri. Considerata la presenza del pressostato differenziale, e vista la tipologia del filtro a tessuto installato (con pulizia ad aria compressa), si accoglie la richiesta della Ditta di essere esonerata dall'autocontrollo annuale per il parametro Polveri, previa verifica mensile dell'impianto di abbattimento, e relativa annotazione in registro vidimato da Arpae, come previsto dalla DGR 960/99 punto 8.1. La Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio dell'emissione, eseguire i tre controlli previsti in fase di messa a regime dell'impianto.

Considerato che l'ipotesi di riutilizzo del punto di emissione E7 risulta al momento vaga (*“l'estrattore d'aria della emissione E7 verrà smontato ed il camino chiuso con un pannello , ma mantenuto in essere per eventualmente essere utilizzato in futuro come ricambio naturale dell'aria del locale*) si procedere ad eliminare dall'autorizzazione il riferimento a tale punto di emissione E7, che dovrà risultare disattivato funzionalmente e si ricorda che l'eventuale riutilizzo del camino costituirà modifica dello stabilimento da realizzare tenendo conto delle preventive procedure ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.

Per le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica si conferma quanto stabilito nella precedente autorizzazione. Si procede unicamente alla rettifica della denominazione della emissione E16 erroneamente indicata “Sala lavaggio carrelli”, mentre si tratta di “Locale per asciugatura carrelli”, come indicato nella nota integrativa della Ditta del 14/12/14 prot. Prov.n. 113014.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Cesena, nel rispetto di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Longiano, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Ditta in data 25/03/15 prot. Prov. n. 32121/15 aveva inoltre presentato una comunicazione di modifica non sostanziale inerente l'installazione dell'emissione E30 relativa ad un *“gruppo di produzione di energia elettrica e termica, con possibilità di conversione della termica in frigoriferie (impianto di trigenerazione), nell'area cortilizia sud dell'insediamento”*, in modifica dello stabilimento autorizzato con la Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 568 del 03/03/2015 prot. n. 21837. A seguito di tale comunicazione la Provincia di Forlì-Cesena con PEC del 25/05/15 prot. n. 49206/15 aveva comunicato alla Ditta quanto di seguito riportato:

“Valutato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tenuto conto che, in considerazione della potenza termica nominale del gruppo elettrogeno di cogenerazione (207 kW) e del tipo di combustibile utilizzato (metano), la nuova emissione E30 non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come *“scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico”* ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera gg) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che la modifica non sostanziale di cui sopra non comporta la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente adottata in data 03/03/2015, in virtù di quanto detto al capoverso precedente;

Precisato che i contenuti della presente modifica non sostanziale saranno tenuti in considerazione nel prossimo aggiornamento dell'atto di AUA vigente”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera ritiene opportuno pertanto procedere ad indicare l'emissione E30 nel paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Longiano con atto prot. n. 2714 del 11/03/15, successivamente aggiornata (relativamente all'Allegato B "Scarico acque reflue industriali") in data 22/04/16 prot. n. 5252, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 08/08/2017 prot. n. 10318, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 1 **CENTRALE TERMICA** (n. 2 impianti di combustione di potenza termica nominale complessiva pari a 1,2 MW, a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica inferiore a 3 MW, compresi alla lettera dd) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito riportato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONE E30 – GRUPPO ELETTROGENO DI COGENERAZIONE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA, TERMICA E FRIGORIFERA - 207 kW a metano

proveniente da impianto compreso alla lettera gg) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito riportato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri totali	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 3	SALA DISINFEZIONE
EMISSIONE N. 4	CELLE INCUBAZIONE (UTA2)
EMISSIONE N. 5	CELLE INCUBAZIONE

EMISSIONE N. 6	CELLE SCHIUSA (UTA 1)
EMISSIONE N. 12a EMISSIONE N. 12b EMISSIONE N. 12c EMISSIONE N. 12d EMISSIONE N. 12e EMISSIONE N. 12f	MAGAZZINO CONFEZIONI PULCINI
EMISSIONE N. 13	LAVATRICI CESTELLI, CARRELLI E CASSETTI
EMISSIONE N. 14	
EMISSIONE N. 15a	
EMISSIONE N. 15b	
EMISSIONE N. 17	
EMISSIONE N. 16	LOCALE PER ASCIUGATURA CARRELLI
EMISSIONE N. 18a EMISSIONE N. 18b EMISSIONE N. 18c EMISSIONE N. 18d EMISSIONE N. 18e EMISSIONE N. 18f	LOCALI ASCIUGATURA CESTELLI, CASSETTE, ECC.
EMISSIONE N. 19	DEPOSITO CARTONE
EMISSIONE N. 28a EMISSIONE N. 28b	CABINA ELETTRICA
EMISSIONE N. 29	IMPIANTO CO₂
EMISSIONE N. 32	OFFICINA
EMISSIONE N. 33	SALA DEPOSITO CARRELLI PER VASSOI E CESTELLI DOPO LAVAGGIO IN ATTESA DI RAFFREDDAMENTO

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e smi, a tali emissioni non si applicano il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
EMISSIONE N. 20 - CALDAIA SERVIZI IGIENICI (< 35 kW, a metano)
EMISSIONE N. 21 - CALDAIA ABITAZIONE CUSTODE (< 35 kW, a metano)
relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di incubazione uova da cova sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 8 – LINEA SELEZIONE PULCINI

EMISSIONE N. 9 – GIOSTRA SESSAGGIO

Portata massima

1.000

Nmc/h

Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE N. 10 – LINEA PNEUMATICA RACCOLTA GUSCI

EMISSIONE N. 11 – LINEA PNEUMATICA RACCOLTA GUSCI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	5,7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI N. 22 e N. 23 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (0,4 MW, a gasolio)

EMISSIONI N. 24 e N. 25 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (0,4 MW, a gasolio)

EMISSIONI N. 26 e N. 27 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (0,54 MW, a gasolio)

Ai sensi di quanto indicato al punto 3 parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non si applicano limiti in emissione.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE N. 31 – ASPIRAZIONE PIUMINO PULCINI

Impianto di abbattimento: ciclone separatore e filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	5.400	Nmc/h
Altezza minima	5,9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E31** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E31**, con un anticipo di almeno 15

giorni.

5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E31** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E10, E11 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Il controllo analitico periodico annuale per l'inquinante "Polveri totali" alla **emissione E31** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno mensile**, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E31**, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.